

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2022, n. 1339

T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) - Autorizzazione alla vendita dell'immobile in agro di Avetrana, località "Ranieri - Chiepo", Fg. 41, P. lle 107 e 54 in favore di OMISSIS.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Amministrativa Taranto", confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i. – "T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria" sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L'art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota del 27.07.2020, acquisita al protocollo in data 11.11.2020 al n. 0012370, *Omissis* ha presentato istanza di acquisto sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/13 e s.m.i. dell'immobile in agro di Avetrana, località "Ranieri – Chiepo", Fg. 41, P. lle 107 e 54;
- Con verbale di sopralluogo del 21.11.2020, alla presenza di *Omissis*, la Struttura Provinciale di Taranto ha accertata la situazione possessoria dell'immobile di che trattasi, già dal 2000;
- Detto fabbricato, pervenuto nella materiale disponibilità dell'Ente con decreto n. 3425 da Lenti Maria, pubblicato in G.U. n.14 del 19.01.1953 è attualmente riportato in catasto terreni del Comune di Avetrana, in ditta "ERSAP", con i seguenti identificativi catastali:

Foglio	Particella	Qualità Classe		Superficie			R. D.	R. A.
				ha	Are	Ca		
41	107	Semin. Arboreo	3 [^]	0	86	46	44,65	29,02
41	54	Vigneto	3 [^]	0	43	08	45,61	30,04
Totale Superficie				1	29	54	90,26	59,06

ATTESO CHE:

- La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione tecnica dell'30.11.2020 ha quantificato il "prezzo di stima" ai sensi dell'art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i., complessivamente in **€ 8.613,64 (ottomilaseicentotredici/64)**;
- Il Collegio di Verifica, con verbale del 06.10.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il prezzo del immobile così come determinato;
- Con nota prot. 15412 del 28.10.202, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato ad *Omissis* il "prezzo di vendita", determinato, sensi dell'art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della predetta Legge Regionale in **€ 8.613,64**;
- Con nota del 05.12.2020, acquisita al prto. AOO_108/18066 del 04.12.2020, *Omissis* ha formalmente contestato il prezzo di vendita asserendo di aver provveduto personalmente alla trasformazione dei terreni in vigneti e chiedendo pertanto una nuova stima dello stesso;
- Con relazione del 13.05.2021, il prezzo veniva determinato in **€3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12)**, come di seguito specificato:

Valore di stima del fabbricato ridotto di 1/3	€ 3.334,89
Indennità di occupazione al 2%	€ 500,23
Spese Istruttoria	€ 100,00
Totale	€ 3.935,12

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 06.07.2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il prezzo del immobile così come rideterminato;
- Con nota prot. 13302 del 26.07.2021, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato ad *Omissis* il “prezzo di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 *quinquies*, comma 1, lett. a) della predetta Legge Regionale in **€ 3.935,12**, di cui € € 3.334,89, quale valore di stima del terreno ridotto di 1/3, € 500,23 per Indennità di occupazione al 2% ed € 100,00 per spese d’ istruttoria;
- Con nota del 23.03.2022, acquisita al prot. n. 4894 del 28.03 2022, il sig. *Omissis* ha formalmente accettato il “prezzo di vendita” del predetto terreno, provvedendo al pagamento in un’unica soluzione dell’importo di € 3.935,12, mediante bonifico della BCC di Avetrana con disposizione del 28.09.2021 e del 29.04.2022, il tutto già rendicontato per cassa;

ACCERTATO CHE sul immobile in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbana;

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22 *ter*, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in agro di Avetrana, località “Ranieri - Chiepo”, riportato in catasto al Fg. 41, p. lle 107 e 54, di Ha 1.29.54, in favore di *Omissis* al prezzo complessivo di € 3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12), conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;

Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

1. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/'13 e s.m.i., l'alienazione dell'immobile in agro di Avetrana, località "Ranieri - Chiepo", riportato in catasto al Fg. 41, p. lle 107 e 54, di Ha 1.29.54, in favore di *Omissis* al prezzo complessivo di € 3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12), conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
3. di prendere atto che il prezzo dell'immobile, determinato art. 22 *quinqies*, comma 1, lett. a) della L.R. N. 4/'13 e s.m.i., pari ad € 3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12) è stato già interamente corrisposto, come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa, salvo conguaglio.
4. di autorizzare il Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria o il Funzionario regionale espressamente delegato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto a totale carico dell'acquirente, manlevando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionali e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile di P.O "Amministrativa Taranto"

(Maria Carmela Mazzarano)

Il Responsabile P.O.

"Raccordo delle Strutture Prov.li"

(Sergio Rotondo)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione

Beni del Demanio Armentizio, ONC e

Riforma Fondiaria

(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture”

(Angelosante Albanese)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste

(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA

***Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;*

***Viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;*

***A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,*

DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/'13 e s.m.i., l'alienazione dell'immobile in agro di Avetrana, località “Ranieri - Chiepo”, riportato in catasto al Fg. 41, p. lle 107 e 54, di Ha 1.29.54, in favore di *Omissis* al prezzo complessivo di € 3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12), conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
3. di prendere atto che il prezzo dell'immobile, determinato art. 22 *quinqies*, comma 1, lett. a) della L.R. N. 4/'13 e s.m.i., pari ad € 3.935,12 (tremilanovecentotrentacinque/12) è stato già interamente corrisposto, come innanzi dettagliato, ed accertato per cassa, salvo conguaglio.
4. di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria o il Funzionario regionale espressamente delegato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto a totale carico dell'acquirente, manlevando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE